



Provincia di Venezia

AMBIENTE

79272/12
Prot. n. _____

Determinazione N. 2652 / 2012

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. DITTA: BUGIN S.R.L. C.F. 02321880276 SEDE LEGALE ED IMPIANTO: COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA VIA DELLE INDUSTRIE N. 10.

Il dirigente

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il D.Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;

Visto il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto D. Lgs. 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;

Visti i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alla direttiva 96/61/CE;

Visti il D.M. 31.01.2005 e i D.M. del 29.01.2007 e del 01.10.2008 recanti "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili" per alcune attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.M. 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 03.08.2009, n. 102;

Visto il D.M. 18.02.2011 n. 52 che disciplina il regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 03.08.2009, n. 102;

Visto il D.L. 22.06.2012 n. 83 che proroga il termine di cui all'art. 12 c. 2 del decreto 17.12.2009 recante l'istituzione del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;

Visto l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*;

Visto che il Decreto Interministeriale. 23 aprile 1998 reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;

Visto che l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;

Visto l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88 ;

Preso atto che il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 - Parte V - All. I;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005";

Considerato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'allegato I del succitato D.Lgs. n. 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante "Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";

Vista la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;

Visto che con il D.L. 180/2007 convertito con modifiche con Legge 243/2007 e modificato con il D.L. 248/2007 convertito con Legge 31/2008, sono stati stabiliti il differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

Visto che il D.Lgs. n. 59/2005 all'art. 18 dispone che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 11, comma 3, sono a carico del Gestore e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreto ministeriale;



Considerato che con D.M. 24.04.2008, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha stabilito le "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Visto che il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 modifica ed integra il D.Lgs. n. 152/2006 ed abroga all'art. 4 c. 1., il D.Lgs. n. 59/2005 e il D.M. 24 aprile 2008 e precisa che quest'ultimo risulta abrogato solo all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 152/06;

Considerato inoltre che D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, all'art. 4 c. 5., dispone che i procedimenti di VAS, VIA ed AIA avviati precedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo, devono essere conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;

Preso atto che è stata acquisita agli atti della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente - Unità complessa Tutela Atmosfera con prot. n. 351/176/5719 la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 presentata dalla ditta BUGIN SRL con sede legale in S. MARIA DI SALA, C.F. 02321880276, di seguito denominata "Gestore", per impianto esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC presso la sede produttiva citata in oggetto;

- Produzioni alimentari - Attività 6.4 a - Macelli aventi una capacità di produzione di carcasce di oltre 50 tonnellate al giorno;

Visto che con decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 27 del 04.09.2007 è stata rilasciata dalla Regione del Veneto, al Gestore, l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni settoriali rilasciate e vigenti alla data del 31.01.2008 nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che la Regione del Veneto, con nota n. 667496/5719 del 27.11.2007, pervenuta in data 05.12.2007 ed acquisita agli atti con prot. n. 90514 del 05.12.2007, ha trasmesso a questa Amministrazione l'intero fascicolo che codesta Ditta ha inviato ai fini del rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Accertato che il procedimento di cui trattasi è stato avviato con prot. n. 35266 del 19.05.2008 e che, pertanto, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, all'art. 4 c. 5., la presente autorizzazione deve essere rilasciata ai sensi del D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto che con prot. n. 16520 del 23.02.2012 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione documentazione integrativa a completa sostituzione di quella già presentata in precedenza a corredo della richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto che con prot. n. 76424 del 23.08.2012 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione ulteriore documentazione integrativa;

Considerato che si ritiene che le superfici dell'insediamento di cui si tratta ricadano fra quelle di cui al comma 3, lett. c) del citato articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato dal Consiglio della Regione del Veneto e si ritiene quindi che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e, in particolare, quelle di prima pioggia, siano da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/05 nonché dell'All. 2 al medesimo D.Lgs., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni in possesso del Gestore:

| Protocollo | Data | Ente | Normativa di riferimento | Oggetto |
|------------|------------|-------------------|--------------------------|---|
| 69568/06 | 28.09.2006 | Provincia Venezia | D.Lgs. 152/06 Parte V | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera |
| 2011/268 | 29.04.2011 | Veritas S.p.A. | DLgs 152/06 Parte III | Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura |

Visto che il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 59/2005;

Considerato che questa Amministrazione si riserva di verificare l'importo pagato alla luce del combinato

disposto del D.M. 24.04.2008 e della D.G.R.V. n° 1519 del 26.05.2009 e di provvedere di conseguenza;

Considerato che, in difformità da quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Santa Maria di Sala non ha approvato il Piano di Classificazione Acustica;

Visto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta tenutasi in data 23.08.2012, ha espresso parere favorevole al progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel presente provvedimento, come risulta dal verbale di riunione prot. n. 78308 del 31.08.2012;

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche;

Considerato che con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

DETERMINA

1
Ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta BUGIN S.r.l. con sede legale in Comune di Santa Maria di Sala - Via delle Industrie n. 10, C.F. 02321880276 per l'impianto esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del medesimo D.Lgs., sito in Comune di Santa Maria di Sala - Via delle Industrie n. 10, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria: produzioni alimentari - Attività: 6.4 a - Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno.

2
La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali già in essere citate in premessa nonché l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata con decreto della Regione del Veneto prot. n. n. 27 del 04.09.2007.


3
L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per **5 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art. 9 comma del D.Lgs. 59/05. Sei mesi prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29 ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

4
Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a **80 t/giorno di carcasse**;
- 2) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 3) dovrà essere comunicata tempestivamente, via fax, a questa Amministrazione, nonché al Comune di Santa Maria di Sala, al Dipartimento di Prevenzione dell' A.U.L.S.S. competente per territorio e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi;
- 4) il gestore dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui depositi dei rifiuti, sui sistemi di controllo in continuo della linea di depurazione acque di processo, sul sistema di scarico in fognatura, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sulle torri di raffreddamento;
- 5) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo. Al momento della chiusura dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed entro 180 giorni dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Santa Maria di Sala e ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, un





piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni;

- 6) l'impianto dovrà essere dotato, entro un anno dal ricevimento della presente autorizzazione, di un programma di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BREFs) comunitari (definizione della politica ambientale della ditta, pianificazione, programmazione e implementazione delle procedure, ecc.) che preveda eventualmente la registrazione o la certificazione di sistemi riconosciuti a livello internazionale;
- 7) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste nell'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le scadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 8) entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato a questa Amministrazione, al Dipartimento di Prevenzione dell' A.U.L.S.S. competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report, su supporto informatico predisposto da ARPAV e reperibile sul sito www.arpa.veneto.it, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato nella Conferenza dei Servizi del 23.08.2012;
- 9) entro 2 anni dal rilascio del presente provvedimento dovranno essere completamente eliminati i rubinetti a scorrimento presenti nello stabilimento ai fini dell'adeguamento dello stesso alle BAT di settore;
- 10) entro i termini per la richiesta di rinnovo dell'AIA tutte le macchine installate dovranno essere dotate di un sistema di pulizia Cleaning in place ai fini dell'adeguamento delle stesse alle BAT di settore;
- 11) entro 2 anni dal rilascio del presente provvedimento dovrà essere predisposta, per la sterilizzazione della sega di sezionamento, una vaschetta con ugelli di acqua calda ai fini dell'adeguamento dello stabilimento alle BAT di settore;
- 12) ai fini della determinazione delle metodiche da utilizzare per le analisi di laboratorio quando le stesse non sono identificate secondo standard riconosciuti, la ditta dovrà segnalare ad ARPAV, contestualmente alla comunicazione delle date di effettuazione dei campionamenti, il laboratorio incaricato;
- 13) entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà inviare a questa Amministrazione e al Dipartimento di Prevenzione dell' A.U.L.S.S. competente per territorio una copia del piano di disinfezione insetti e ratti, nonché l'attestazione dell'applicazione delle linee guida del 04.04.2000 per la prevenzione e controllo della legionellosi.

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 2 e 3;
- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 3) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell'Allegato 2, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui alla lett. a) p.to. 4), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 4) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006;
- 5) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto;
- 6) l'altezza dei camini autorizzati dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;

- 7) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;
- 8) i punti di emissioni che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento;

c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1) lo scarico autorizzato è identificato con il n. SF1;
- 2) dovranno essere osservate le disposizioni contenute nell'art. 32 commi 1 e 2 e negli artt. 8, 27, 28, 29, 36 del Regolamento di Fognatura approvato dall'A.A.T.O. competente;
- 3) le acque dello scarico SF1 recapitanti nella rete fognaria di Veritas S.p.A. devono rispettare i valori limite previsti alla colonna 'scarico in rete fognaria' della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e alla sezione 3 del DM 30.07.1999 Ronchi Costa e successive modifiche, e del Piano analitico utenti industriali Veritas. I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate;
- 4) copia del contratto intercorrente fra la Ditta e il fornitore che effettua lo smaltimento degli eventuali fanghi/reflui di risulta deve essere fornito a Veritas S.p.A. Devono essere rispettati i limiti di emissione per unità di prodotto riferiti ai specifici cicli produttivi (tabella 2, allegato B, art. 38 comma 4 - DGRV N. 842 del 15 maggio 2012);
- 5) i controlli previsti nell'Allegato 2 dovranno essere effettuati sulle acque prelevate dai pozzetti di campionamento identificati come P1 e P2, posti prima dello scarico rispettivamente a valle dell'impianto di depurazione e a valle dell'area 1. Il prelievo e le analisi saranno effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 su un campione medio composito sulle tre ore, ad intervalli di tempo non superiori a 20'. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui alla lett. a) p.to 4) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 6) entro 180 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione i citati pozzetti di campionamento identificati come P1 e P2 devono essere provvisti di contatori di portata per la misura dei volumi di acqua immessa nella condotta di Veritas S.p.A. Tali contatori devono essere corredati da un certificato rilasciato dal costruttore, da esibire a Veritas S.p.A., che attesti l'idoneità degli stessi a misurare la quantità del refluo in questione. Dovrà essere esibita anche la "Verifica metrologica" del contatore secondo quanto riportato nella UNI EN ISO 10012 conformemente alla norma UNI EN ISO 14253 rilasciata da un laboratorio accreditato ogni quattro anni a decorrere dalla data di installazione;
- 7) lo scarico contenente le acque di prima pioggia può essere immesso, con le acque dei servizi igienici e le acque della produzione, nella rete di fognatura Veritas S.p.A. Unita' Locale Riviera Del Brenta e Miranese. La portata totale allo scarico, data dalla somma delle acque sopra riportate, non deve superare 1,5 l/s. Il rilascio dei volumi delle acque di prima pioggia nel corpo recettore, di norma, deve essere attivato nell'ambito delle 48 ore successive all'ultimo evento piovoso (Art. 39 comma 4 del DGRV n. 107 05.11.2009). La pompa per fare defluire il refluo, dovrà avere il consenso di un sensore posto nel pozzetto di allacciamento (o in pozzetto avente la stessa quota altimetrica) che verifica il corretto defluire alla condotta pubblica;
- 8) è fatto obbligo al titolare di comunicare annualmente, entro il 31 gennaio, al Gestore del Servizio Idrico Integrato le caratteristiche quali - quantitative delle acque di scarico per l'anno solare successivo.
- 9) sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'Art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di depurazione;
- 10) entro 2 anni dal rilascio da parte del comune di Santa Maria di Sala del permesso di costruire per le opere edilizie funzionali alla realizzazione del nuovo assetto impiantistico del depuratore di reflui industriali, la Ditta dovrà portare a termine tutti i lavori previsti dal progetto di modifica dell'impianto fognario come autorizzato da Veritas S.p.A.

d) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata.

e) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1) i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori ai limiti provvisori di cui al D.P.C.M. 1.03.1991 rispettivamente per le zone esclusivamente industriali e per le zone limitrofe rientranti in "tutto il territorio nazionale";
- 2) la relazione per l'impatto acustico dovrà essere sottoposta a revisione quando il comune di SANTA MARIA DI SALA approverà la classificazione acustica del proprio territorio e comunque al momento del rinnovo della presente autorizzazione, facendo riferimento alla Deliberazione del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29.01.2008 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008 per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico; la suddetta valutazione dovrà dimostrare il rispetto dei pertinenti limiti di immissione assoluti e differenziali, e di emissione relativi alle diverse zone previste dalla Classificazione per l'area industriale e per le aree limitrofe. Qualora tali limiti dovessero risultare non rispettati, entro 180 giorni, dovrà pervenire a questa Amministrazione e ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia un progetto corredato da un cronoprogramma degli interventi, in cui siano indicate nel dettaglio le azioni di mitigazione acustiche da adottarsi sui vari impianti o sul lato reputato responsabile del superamento, in grado di garantire il rispetto dei limiti;
- 3) entro 180 giorni dalla conclusione degli interventi di ristrutturazione programmati e l'adeguamento/sostituzione di alcuni impianti tecnologici situati verso il lato est dell'azienda, con funzionamento degli impianti a regime, dovrà essere redatta una nuova valutazione di impatto acustico che dimostri il rispetto, presso i ricettori, nel periodo di riferimento diurno e notturno dei limiti di immissione provvisori e/o dei limiti di immissione, emissione e differenziali qualora sia già stata approvata la classificazione acustica, individuando puntualmente le sorgenti e/o le loro combinazioni e contestualizzando i rilievi fonometrici alle condizioni di massimo impatto acustico. Qualora tali limiti dovessero risultare non rispettati, entro 180 giorni, dovrà pervenire a questa Amministrazione e all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia un progetto corredato da un cronoprogramma degli interventi, in cui siano indicate nel dettaglio le azioni di mitigazione acustiche da adottarsi sui vari impianti o sul lato reputato responsabile del superamento, in grado di garantire il rispetto dei limiti;
- 4) nei casi di cui ai punti 2 e 3 indicati nell'ambito della relazione previsionale di impatto acustico del 24 agosto 2011, il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere rivisto, sulla base dell'esito delle valutazioni cui sopra, secondo le indicazioni contenute nelle "Note alla compilazione del Piano di Monitoraggio e Controllo Generale" redatto dall'ARPAV e reperibile sul sito www.arpa.veneto.it.

5

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 59/05, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale e partita I.V.A. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune, allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, a VERITAS S.p.A., e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

ALLEGATO 1a
PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI

| Camino (n.) | Reparto | Inquinante | Flusso di massa (g/h) |
|-------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| 2 | Tripperia (lavorazione) | COV | 30 |
| | | Mercaptani | 0,0006 |
| | | NH ₃ | 30 |
| | | H ₂ S | 30 |
| 3 | Tripperia (lavaggio) | COV | 15 |
| | | Mercaptani | 0,0003 |
| | | NH ₃ | 15 |
| | | H ₂ S | 15 |

ALLEGATO 1b
PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

| Camino n. | Funzione | Esente ai sensi del D.Lgs. 152/06 |
|------------|--|--|
| 1a, 1b, 1c | Ricambio aria scuoiatura - taglio in mezzene | Art. 272 comma 5 |
| 4 | Ricambio aria confezionamento | Art. 272 comma 5 |
| 5 | Ricambio aria lavaggio cassette | Art. 272 comma 5 |
| 6/7/8 | Produzione acqua calda e vapore | Parte V - All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd) |
| 9 | Produzione acqua calda uso civile | Titolo II |
| 10 | Ricambio aria sala compressori | Art. 272 comma 5 |



ALLEGATO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SINTESI

Come criterio minimo l'ARPAV prevede, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'esecuzione di almeno un'ispezione ambientale intesa come controllo documentale, tecnico, gestionale.

1 Consumi

| Fase | Tipo di controllo | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| <i>Materie prime</i> | Amministrativo | Annuale* | Supporto cartaceo |
| <i>Risorse idriche</i> | Amministrativo | Mensile | Supporto cartaceo |
| <i>Energia</i> | Amministrativo | Mensile | Supporto cartaceo |
| <i>Combustibile</i> | Amministrativo | Mensile | Supporto cartaceo |

* per gli animali vivi anche giornaliera

2 Aria

2-1 Punti di emissione

| Camino n. | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|
| 2 | Biennale | Cartacea (certificati analisi) |
| 3 | Biennale | Cartacea (certificati analisi) |

3 Acqua

3-1 Scarichi

| Scarico n. | Tipo di controllo | Modalità di registrazione | Frequenza autocontrollo | Parametri |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| SF1 | Analitico | Cartacea (certificati analisi) | Trimestrale | pH |
| | | | Trimestrale | Colore |
| | | | Trimestrale | Materiali grossolani |
| | | | Trimestrale | Solidi sospesi |
| | | | Trimestrale | BOD |
| | | | Trimestrale | COD |
| | | | Trimestrale | Azoto ammoniacale |
| | | | Trimestrale | Azoto nitroso |
| | | | Trimestrale | Azoto nitrico |
| | | | Semestrale | Azoto totale |
| | | | Trimestrale | Fosforo totale |
| | | | Semestrale | Cloruro |
| | | | Semestrale | Solfato |
| | | | Semestrale | Tensioattivi non ionici/anionici/cationici e totali |
| Semestrale | Grassi e oli animali e vegetali | | | |

3-2 Sistemi di depurazione acque

| Descrizione | Oggetto del controllo | Tipo di controllo | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione |
|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| Depuratore | SST | Analitico | Trimestrale | Rapporto di prova |
| | COD | Analitico | | Rapporto di prova |
| | BOD | Analitico | | Rapporto di prova |
| | NH ₄ | Analitico | | Rapporto di prova |
| | TKN | Analitico | | Rapporto di prova |
| | P | Analitico | | Rapporto di prova |

4 Rumore

| Descrizione del controllo | Frequenza di autocontrollo |
|------------------------------------|----------------------------|
| Relazione tecnica impatto acustico | Triennale |


5 Rifiuti

| Tipo di controllo | Modalità di registrazione | Frequenza registrazione |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Pesatura | Registro carico/scarico | A norma di legge |
| Analisi | Analitica (Analisi chimico/fisica) | Annuale |

IL DIRIGENTE
f.to MASSIMO GATTOLIN

La presente copia composta di n. 11
pagine è conforme all'originale informatico,
sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR
445/2000.
Venezia, lì 4 SET. 2012

Il funzionario tecnico
ing. FRANCESCO CHIOSI




PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNAFO IL _____

FACCIATA BIANCA